



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*  
*Ufficio III- Ambito Territoriale di Campobasso*

Via Garibaldi n. 25 86100 Campobasso - tel. 0874/4975  
e-mail: [usp.cb@istruzione.it](mailto:usp.cb@istruzione.it) - pec.: [uspcb@postacert.istruzione.it](mailto:uspcb@postacert.istruzione.it)

A tutti gli aspiranti interessati all'inclusione  
elenchi aggiuntivi alla I fascia  
delle GPS (OM 60/2020)  
per effetto del DM 51/2021.

**OGGETTO:** Chiarimenti su DM 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione per insegnamento su posti di sostegno acquisiti all'estero - Riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Sostegno -.

Con riferimento all'oggetto, in seguito ai plurimi reclami pervenuti che vertono sostanzialmente sulla medesima situazione giuridica – ossia l'esclusione dei candidati dalla I fascia GPS elenchi aggiuntivi della provincia di Campobasso, valevoli per l'a. s. 2021/2022, l'Ufficio scrivente ha ritenuto più opportuno un cumulativo riscontro a tutti gli interessati.

In conformità a quanto già comunicato, con nota del 11 agosto 2021 prot. n. 4544, si rappresenta quanto segue.

La normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. 51/2021 e il D.L. 73/2021, art. 59, comma 4, diversamente dall'O.M. 60/2020, con riferimento al conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno ha chiarito che: "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente". Si preclude quindi l'inserimento negli elenchi aggiuntivi dei candidati ancora in attesa di riconoscimento.

La normativa succitata prevede, altresì, il 31 luglio quale termine di conseguimento di tali titoli di specializzazione. Resta fermo che l'inserimento, anche con riserva, sarà invece possibile in occasione dell'aggiornamento ordinario delle graduatorie previsto per il 2022.

La ragione di cui alla normativa in esame è la necessità di dotare coloro i quali vorranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze, di un titolo spendibile ai fini dell'ottenimento di incarichi di docenza a tempo determinato, e in via eccezionale per il prossimo anno scolastico, all'immissione in ruolo per coloro i quali si trovino in prima fascia (compresi gli elenchi aggiuntivi) e rientrino nel novero dei posti residuati dal contingente assegnato a GM e GaE.

Pertanto, un titolo sprovvisto del relativo decreto di riconoscimento porrebbe in modo illegittimo una equivalenza tra titoli di specializzazione in Università Italiane, e titoli esteri allo stato ancora in corso di procedimento, più in particolare, nella fase d'iniziativa, quale appunto quella della mera presentazione dell'istanza al Ministero dell'Istruzione.

Viene da sé che detta equiparazione può dirsi compiuta unicamente nel momento in cui detto riconoscimento avverrà

E, infine, ferme restando le motivazioni sopra riportate, si evidenzia quanto segue.

Il M.I.U.R. con nota prot. N. AOODGSINF/25348 del 17/08/2021, che si allega al presente avviso avente per oggetto "Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili", ha chiarito quale è la validità o meno di tali titoli ponendosi senza soluzione di continuità con i principi già espressi dalla normativa succitata.

Da ultimo il Dipartimento per il sistema educativo dell'istruzione e della formazione del M.I del 10 agosto c. a prot.n°1219 ha diffuso una nota che si allega alla presente, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali in merito all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS degli aspiranti in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

Riportandosi al recente orientamento assunto in sede di contenzioso dal Tar Lazio, si afferma che "tutte le istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero non possono che essere rigettate per difetto di competenza".

Il Tar, infatti, ha stabilito che il riconoscimento della specializzazione in questione è in capo al Ministero dell'Università in quanto titolo diverso rispetto all'abilitazione alla professione docente prevista dalla normativa comunitaria.

Pertanto, le domande di inserimento nelle fasce aggiuntive delle GPS risultano prive dei requisiti di accesso.

Alla luce di quanto esposto, si comunica il mancato accoglimento delle richieste pervenute a questo Ufficio aventi ad oggetto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della provincia di Campobasso valevoli per l'a.s. 2021/2022, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

La presente, unitamente agli allegati in calce, sono pubblicati sul sito web di questo Ufficio ([www.uspcampobasso.it](http://www.uspcampobasso.it)) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge

IL DIRIGENTE  
*Marialuisa FORTE*